

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI
in attuazione dell'art. 27 dello Statuto

PREMESSA

Il presente Regolamento, in attuazione dello Statuto OICE, fa riferimento in particolare agli articoli qui riportati:

Art. 19/a (definizione di Consigliere regionale)

Il Consiglio Direttivo è composto:

- i. da venti Consiglieri nazionali, oltre al Presidente in carica, nonché dall'eventuale Presidente del Comitato di cui all'art. 31, se non già eletto Consigliere nazionale;*
- ii. da un numero di tre Consiglieri regionali eletti nell'ambito della Consulta Interregionale secondo le modalità di cui al regolamento allegato al presente Statuto, di cui uno per Area Nord, uno per Area Centro e uno per Area Sud e Isole.*

Art. 27 (procedura per l'elezione dei Consiglieri regionali)

L'OICE entro il 15 febbraio precedente l'Assemblea che nominerà i Consiglieri nazionali, indice le assemblee di Area, una per Area Nord, una per Area Centro, una per Area Sud e Isole per l'elezione dei tre Consiglieri regionali. Le elezioni si svolgono, in coordinamento con le Confindustrie regionali, entro il 15 marzo. Per la validità e per lo svolgimento delle elezioni si provvede in base ad apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

REGOLAMENTO

1. La Rappresentanza regionale OICE è presente nel Consiglio Direttivo attraverso tre Consiglieri regionali, di cui uno per Area Nord, uno per Area Centro e uno per Sud e Isole, scelti tra i Rappresentati regionali di cui all'apposito regolamento.
L'Area Nord comprende le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
L'Area Centro comprende le regioni: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.
L'Area Sud e Isole comprende le regioni: Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Basilicata e Campania.
2. Ai fini dell'elezione del Consigliere regionale, l'OICE indice, con preavviso di almeno 15 giorni, una Assemblea di Area per ognuna delle Aree di cui al punto 1, cui partecipano i Rappresentanti regionali ricompresi in ogni Area, invitando i Rappresentanti regionali interessati a comunicare all'OICE la propria eventuale candidatura entro e non oltre i cinque giorni precedenti l'Assemblea. Tali candidature saranno rese note in sede di Assemblea.
L'Assemblea di Area si tiene almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature a Consigliere nazionale.
3. L'Assemblea sarà presieduta da un Consigliere OICE su delega del Presidente o da un iscritto nominato dai presenti. Le funzioni di segreteria saranno svolte da personale OICE.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita quando è presente la metà più uno dei Rappresentanti regionali che costituiscono l'Area. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di comunicazione, tale quorum si riduce ad un quinto degli aventi diritto.
L'Assemblea, nel caso in cui non raggiunga il quorum, potrà essere riconvocata dall'OICE con preavviso di almeno 7 giorni, con lo stesso Ordine del giorno, e sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti.
5. Le votazioni avverranno per alzata di mano. È sufficiente la richiesta di un Associato perché sia adottata la procedura dello scrutinio segreto.
6. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti e sarà automaticamente membro del Consiglio Direttivo OICE.